
aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI



Osservatorio Nazionale Bilaterale sui
Fondi Pensione del Pubblico Impiego

3° Rapporto sulla previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato - 2010 -



L'Osservatorio presenta questo terzo rapporto sulla previdenza complementare nel pubblico impiego, con l'auspicio che si possa considerare prossimo il decollo di codesto settore.

Con gli aggiornamenti apportati, lo studio ha prodotto un utile risultato, realizzato sempre con il metodo della massima partecipazione, non soltanto delle parti istitutive, ma anche del DFP, COVIP, INPDAP ed ESPERO, che hanno dato un costruttivo contributo di specifico valore aggiunto.

Come per il passato ARAN e Organizzazioni sindacali hanno saputo trovare il momento di sintesi con imparzialità e professionalità su tutti gli argomenti trattati.

Hanno partecipato ai lavori dell'Osservatorio ed alla redazione del presente "rapporto" anche gli esperti dott. Antonio Di Paolo, dirigente del DFP, dott. Piero Lauriola, dirigente INPDAP, ed il dott. Maurizio Sarti.

Da tutti e per ciascuno il ringraziamento più sentito.

Roma, 28 ottobre 2010

L'Osservatorio

Dott. Sergio Gasparrini	(ARAN)	firmato
Avv. Arturo Parisi	(ARAN)	firmato
Dott. Vincenzo Emiliano Martire	(ARAN)	firmato
Dott. Michele Gentile	(CGIL)	firmato
Dott. Giorgio Grasso	(CISL)	firmato
Prof. Antonio Focillo	(UIL)	firmato
Prof. Achille Massenti	(CONFSAL)	firmato
Prof. Lucio Casalino	(CISAL)	firmato
Dott. Carlo Sizia	(CONFEDIR)	non firmato
Dott. Luciano Dionisi	(CIDA)	non firmato
Dott. Claudio Testuzza	(COSMED)	firmato
Dott. Leopoldo Guidi	(USAE)	firmato
Dott. Graziano Forlani	(CGU)	firmato
Dott. Marco Carlomagno	(CSE)	firmato

INDICE

PRESENTAZIONE	3
1 Consolidamento finanziario del Fondo Espero	5
1.1 procedura per l'attuazione del consolidamento finanziario anche nei confronti di INPDAP	7
1.2 relazione sull'esito degli incontri in sede di Dipartimento della Funzione pubblica	8
1.3 iniziative ARAN, INPDAP e DFP	10
2 Gestione del Fondo Espero	11
3 La situazione dei Fondi negli altri comparti:	22
3.1 Fondo Perseo	22
3.2 Fondo Sirio	23
3.3 gli atti di adesione al Fondo Perseo dell'area medico-veterinaria e ASTP	23
4 La previdenza complementare per Università e Ricerca	24
5 La situazione dei Fondi di previdenza complementare nella pubblica amministrazione	25
6 La fiscalità tra pubblico e privato	27
7 Novità normative successive al secondo Rapporto sulla previdenza complementare	31
8 Statistiche:	34
8.1 Fondo Espero	34
8.2 Fondo Perseo	37
9 Appendice	46

PRESENTAZIONE

L'attività dell'Osservatorio

Come è a conoscenza di quanti hanno seguito i nostri lavori, l'attività dell'Osservatorio – nel secondo biennio -, si è conclusa con un secondo rapporto approvato il 15 luglio 2008 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARAN (www.aranagenzia.it) .

Successivamente l'Osservatorio ha proseguito, con la consueta periodicità, le sue riunioni per esaminare, discutere, proporre ogni questione meritevole di essere affrontata e approfondita.

A partire dal 16 ottobre 2008, solo per fornire un numero che può dare l'idea dell'assiduità degli incontri, questi sono stati sei fino al compimento dell'anno 2009.

In questo lasso di tempo diversi sono stati gli argomenti sui quali si è concentrata l'attenzione e quindi l'attività di tutti i componenti che hanno assicurato la propria utile presenza, anche se – nelle ultime riunioni – si è dovuta rilevare l'assenza di significativi personaggi evidentemente assorbiti da prevalenti impegni di lavoro. A questi la nostra preghiera e il nostro caloroso invito a continuare – come hanno sempre fatto – l'impegno verso questa attività.

Un grazie particolare ai rappresentanti del Fondo Espero, sempre partecipi e attivamente impegnati a fornire contributi e indicazioni di conoscenza e di studio; lo stesso dicasi per i colleghi dell'INPDAP per i quali vale – ovviamente – lo stesso discorso ed ai quali rinnoviamo il grazie sincero per tutti gli impegni assolti. Identica gratitudine per l'attiva partecipazione della dirigenza del DFP, dei colleghi della COVIP, del Ministero del lavoro e del MEF che hanno sempre assicurato assistenza e collaborazione costruttiva.

Vediamo ora gli argomenti che hanno formato oggetto di studio, esame, proposte, in questo lasso di tempo, e dei quali parleremo in questo terzo Rapporto:

- 1) tra tutti primeggia, per importanza e per il complesso delle iniziative che si sono dovute adottare, il tema del cd. "consolidamento finanziario" di Espero;
- 2) la possibilità di estendere ai dipendenti pubblici la disciplina fiscale introdotta per i dipendenti del settore privato;
- 3) le modalità scelte per integrare il testo del D.Lgvo 252 anche per aspetti che non attengono alla fiscalità;

- 4) la conclusione della vicenda che ha interessato la dirigenza medico-veterinaria e degli ASTP (area 3 e 4) che hanno scelto la strada della confluenza nel Fondo Perseo definendo gli appositi atti di adesione (marzo 2008);
- 5) l'esigenza di soffermarsi con riunioni monotematiche per trovare i modi idonei a rimuovere lo stallo che interessa in particolare il Fondo Sirio, ma anche il Fondo Perseo per il quale non si vede la fine di quelle incertezze e di quei silenzi che precludono, nei fatti, la strada verso il rogito notarile che ormai dovrebbe essere, veramente, a portata di mano.

Vale la pena di aggiungere che il Rapporto è stato costruito, solo con riguardo ai vari momenti che hanno tracciato il percorso per il consolidamento finanziario di Espero, facendo riferimento alla documentazione delle varie Amministrazioni interessate, facendo così apparire il testo come una "documentazione" degli eventi che ogni soggetto, a seconda delle proprie competenze, ha prodotto.

A tutti gli operatori un caloroso grazie per aver consentito – quando è stato opportuno - anche il testuale richiamo del riferimento cartaceo.

Questo terzo Rapporto – come già avvenuto per i primi due – sarà pubblicizzato, oltre che sul sito istituzionale ARAN, con l'invio ai Presidenti delle Commissioni Lavoro del Senato e della Camera dei Deputati, a tutta la dirigenza interessata del DFP e del MEF, ai dirigenti della Divisione Previdenza del Ministero del lavoro, alla dirigenza COVIP e ai dirigenti generali di ARAN.

Cercheremo di sviluppare, di seguito, gli argomenti che abbiamo considerato maggiormente significativi per l'attività dell'Osservatorio.

1 Consolidamento finanziario del Fondo Espero

Con lettera del 20 febbraio 2009¹, il Fondo pensioni del comparto Scuola – denominato Espero – comunicando l'avvenuta sottoscrizione delle convenzioni di gestione del patrimonio con le Società selezionate, chiedeva alle parti istitutive "di operare affinché l'istituto competente (Inpdap *n.d.r.*) riceva nuove disposizioni che consentano di calcolare il rendimento del TFR in relazione alla nuova condizione di gestione finanziaria del Fondo Espero", giusta quanto previsto dal DPCM 20 dicembre 1999, art. 2, comma 5. A tale proposito il Fondo stesso ha fatto presente di aver costituito due comparti di gestione: obbligazionario bilanciato e obbligazionario con garanzia assicurativa con rendimento minimo.

In data 30 marzo 2009, l'ARAN ha chiesto alla D.G. Inpdap di far conoscere il proprio parere in ordine alla realizzazione di quanto richiesto dal Fondo².

La risposta pervenuta dall'Inpdap con nota 1549 del 22 aprile c.a., nel confermare i fatti richiamati dal Fondo pensioni ha valutato che:

- il consolidamento della struttura finanziaria previsto dall'AQN 29 luglio 1999 (art. 12) – in seguito denominato AQN – e dal DPCM possa esser identificato nell'avvio della gestione finanziaria conseguente alla sottoscrizione delle convenzioni di gestione del patrimonio;
- l'avvio della gestione finanziaria si realizza con la sussistenza di due condizioni: che sia trascorso un intervallo temporale ritenuto congruo (es. 60 giorni) dall'invio a COVIP delle convenzioni di gestione e che sia avvenuto il conferimento delle risorse ai gestori. La semplice trasmissione a COVIP di detta documentazione supera l'assenso preventivo della stessa Autorità alla stipula delle convenzioni, rientrando le medesime nell'ambito dell'attività di vigilanza (v. deliberazione COVIP del 28 giugno 2006: capitolo "Convenzioni per la gestione delle risorse dei Fondi pensione negoziali" in G.U. n. 159 dell'11 luglio 2006);
- la fonte delle disposizioni che consentirebbero all'Istituto di applicare al montante figurativo un tasso di rivalutazione pari al rendimento netto dei comparti di gestione del Fondo deve essere supportata da apposito provvedimento.

Da parte Aran si ritiene opportuno ricordare che la rivalutazione del montante figurativo gestito dall'Inpdap era sta prevista nell'art. 12 dell'AQN in materia di TFR e Previdenza complementare che, in via transitoria fino al consolidamento della struttura

¹ Vedi Allegato 1 in Appendice

² Vedi Allegato 2 in Appendice

finanziaria dei Fondi, rinvia ad un tasso di rendimento desunto dalla media dei rendimenti netti di un paniere dei Fondi, con maggior consistenza di aderenti, da individuarsi con apposito decreto del Ministro del tesoro (D.M. 23.12.2005).

Quanto agli oneri di rivalutazione si osserva che la copertura dei relativi costi trae origine da norme di legge (in particolare Legge n. 335/95, art. 2, c. 6-7 e Legge n. 448/98, art. 26); e che la Corte dei conti, con certificazione n. 35 adottata il 29 luglio 1999 e successivamente depositata il 15 ottobre dello stesso anno, si è espressa positivamente sulla "attendibilità dei costi quantificati relativi all'ipotesi dell'AQN", accordo successivamente recepito dal DPCM.

Quanto sopra premesso, ove si potesse considerare concluso il periodo della gestione provvisoria del patrimonio da parte di Espero con l'avvenuto consolidamento finanziario attraverso la stipula delle necessarie convenzioni, circostanza che oltre ad esser affermata dovrebbe essere anche autocertificata, come pure Inpdap suggerisce, ARAN dovrebbe procedere alla convocazione delle Organizzazioni sindacali interessate (quelle firmatarie dell'atto istitutivo del Fondo Scuola) per procedere alla verifica del consolidamento della struttura finanziaria come previsto sia dall'AQN che dal DPCM, allo scopo di redigere apposito verbale che dovrà poi essere inviato alle competenti Amministrazioni statali.

Quanto precede è stato inviato al DFP per valutare le modalità concrete per recepire la richiesta di Espero e degli altri Fondi che nel tempo si verranno a trovare nella medesima situazione.

A questo proposito non può non ricordarsi quanto su questa tematica si sia impegnato l'Osservatorio anche per elaborare le procedure da seguire al fine di realizzare quanto previsto dall'AQN e dal DPCM in tema di consolidamento finanziario.

Così come non può non esprimersi il più sentito grazie al Direttore Generale di Espero ed ai suoi collaboratori, nonché allo staff dell'INPDAP, per l'aperta e valida collaborazione che ha di gran lunga superato i limiti della normale attività di supporto.

1.1 Procedura per l'attuazione del consolidamento finanziario, anche nei confronti di INPDAP

L'Osservatorio è stato impegnato in alcune riunioni tra la fine del 2008 e la primavera e l'autunno dell'anno 2009.

Le prime sessioni sono servite a mettere a punto una semplice ma completa procedura che poi è stata coralmemente condivisa, anche alla luce della volontà costruttiva di tutti i soggetti interessati. Si ricorda che un apposito gruppo di lavoro ne ha elaborato il testo che è stato inserito nel libro verbali dello stesso Osservatorio. Questa procedura prevede i seguenti passaggi:

- ESPERO scrive ad ARAN ed alle OO.SS. e per conoscenza alle Confederazioni che hanno sottoscritto l'atto istitutivo del Fondo ESPERO, facendo presente che si ritiene realizzato il consolidamento finanziario e che sono state compiute tutte le verifiche e gli adempimenti di interesse della COVIP.
- ARAN, ricevuta la lettera, la fa pervenire ad INPDAP facendo presente, in sintesi, che quanto indicato da ESPERO pone il problema di come "rivalutare" quanto da INPDAP contabilizzato e sollecitando ogni indicazione e parere necessari per avviare la "presa d'atto".
- Non appena ARAN riceverà la risposta dell'INPDAP la invierà al DFP, precisando che i costi di rivalutazione sono già stati previsti dall'AQN del 1999, certificato dalla Corte dei conti, e dallo stesso DPCM successivo che lo ha supportato. Naturalmente, quanto sopra detto sconta una preventiva verifica con la RGS. Alla lettera saranno allegati tutti i documenti frutto della corrispondenza con ESPERO ed INPDAP.
- Ricevuto il parere favorevole del DFP si procede alla presa d'atto voluta dal DPCM del 1999 (art. 2, c.5), inviando al Dipartimento stesso la presa d'atto e richiedendo il provvedimento che si vorrà adottare.

1.2 Relazione sull'esito degli incontri in sede di Dipartimento della Funzione pubblica

Il 19 maggio 2009 ha avuto luogo, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un incontro collegiale con i rappresentanti del MEF (RGS), Ministero del lavoro, COVIP ed ARAN, al fine di pervenire ad un orientamento condiviso sulla questione riguardante la rivalutazione del montante figurativo gestito dall'INPDAP.

Come è noto, la norma in oggetto prevede che le quote di TFR e le quote aggiuntive dell'1,5% (su base Tfs) del dipendente che aderisce al rispettivo fondo di pensione complementare siano accantonate figurativamente dall'INPDAP e siano rivalutate dall'Istituto (sempre virtualmente e fino alla cessazione del rapporto di lavoro) applicando, in una prima "fase transitoria", un tasso di rivalutazione pari alla media dei rendimenti di un paniere di fondi-pensione, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (stabiliti con il D.M. 23 dicembre 2005), e successivamente, verificato con le parti sociali (ARAN ed Organizzazioni sindacali) l'avvenuto consolidamento della struttura finanziaria del fondo pensione; la rivalutazione avviene applicando il medesimo rendimento netto conseguito effettivamente nella gestione finanziaria dei contributi versati al fondo.

Al riguardo, è stato ricordato che il Fondo Espero per il personale della scuola, nel comunicare di aver sottoscritto in data 28 gennaio 2009 le convenzioni con le società di investimento per la gestione finanziaria dei contributi versati, ha ritenuto di "aver conseguito la effettività della gestione finanziaria" ed ha chiesto pertanto alle parti istitutive del Fondo di operare affinché l'INPDAP ricevesse disposizioni in ordine alla rivalutazione del TFR accantonato, in relazione alla nuova condizione di gestione finanziaria del fondo.

L'ARAN, in quanto parte istitutiva del Fondo Espero, ha chiesto all'INPDAP di esprimere un parere in ordine alle modalità di realizzazione di quanto richiesto dal Fondo, e l'Istituto ha individuato le condizioni dalle quali far dipendere l'accertamento del consolidamento della struttura finanziaria nell'avvio della gestione finanziaria mediante l'effettivo conferimento delle risorse agli intermediari finanziari, a seguito della stipulazione delle convenzioni di gestione.

L'INPDAP, inoltre, ritiene opportuno attribuire la natura di atto amministrativo generale alla fonte regolatrice della procedura di verifica, mediante l'adozione del DPCM previsto dall'articolo 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998 in materia di rivalutazione

delle quote figurative destinate a previdenza complementare: ciò in quanto la predetta procedura riveste natura generale in relazione anche agli istituendi fondi pensione degli altri pubblici dipendenti, e nel contempo si attribuirebbe fondamento normativo ai conseguenti atti adottati dall'Istituto nel passaggio dalla "fase transitoria alla fase "a regime", anche al fine di rinforzarne la tutela in sede di eventuali impugnazioni.

A seguito dell'ampia discussione intervenuta nella riunione di coordinamento, le Amministrazioni presenti sono pervenute al seguente orientamento condiviso.

Dalla normativa in esame non si desume con certezza una indicazione chiara e definita in ordine al significato dell'espressione "consolidamento della struttura finanziaria" del fondo; sembrerebbe configurarsi tuttavia una nozione di consolidamento come superamento della fase transitoria di avvio e di lancio del fondo (start-up), gestita direttamente dagli organi del fondo per quanto concerne gli investimenti a breve termine ed a basso rischio finanziario, fase che dovrebbe considerarsi conclusa per effetto della effettiva gestione finanziaria affidata agli intermediari finanziari professionali, attraverso il conferimento delle risorse nel comparto di investimento prescelto dall'aderente.

Dunque, il termine della fase transitoria verrebbe a determinarsi con l'ultimo atto procedurale finalizzato all'avvio della effettiva operatività finanziaria, rientrando nei poteri gestionali dell'organo di amministrazione dell'ente l'assunzione di responsabilità in ordine all'accertamento di tale adempimento, formalizzato mediante una dichiarazione autocertificativa rivolta alle parti istitutive del fondo.

D'altronde, la normativa in esame conferisce alle sole parti istitutive il ruolo primario nell'esercizio del potere di verifica, potere finalizzato alla ricognizione ed alla condivisione negoziale dei presupposti intervenuti per il consolidamento, da formalizzare con l'adozione di un apposito atto bilaterale e non già mediante un accordo.

La necessità, quindi, di emanare un provvedimento amministrativo di natura generale che disciplini gli atti e gli effetti del consolidamento, ovvero che ne recepisca formalmente il contenuto, non appare emergere nell'iter prefigurato dalla norma.

Ne discende, come effetto diretto ed immediato, l'automatismo nel passaggio della rivalutazione delle quote accantonate virtualmente presso l'Inpdap dai criteri del "regime transitorio" a quelli del "regime ordinario".

Si ritiene opportuno sottolineare che, dal punto di vista degli oneri per la finanza pubblica, il predetto passaggio si configura sostanzialmente neutro ed irrilevante.

1.3 Iniziative ARAN, INPDAP e DFP

Al fine di procedere alla realizzazione della “verifica” è stato richiesto che il CdA di Espero, con la partecipazione dell’Organo di controllo, dopo aver ricordato le fasi salienti della vita del Fondo, deliberasse ed autocertificasse che si sono realizzate le condizioni per il consolidamento finanziario. La delibera è stata assunta il 30 giugno 2009 ed è pervenuta il 3 luglio in ARAN che ne ha inviato copia al Dipartimento della Funzione pubblica.

Nel frattempo l’INPDAP si è premurata di rappresentare l’esigenza che l’applicazione dei rendimenti effettivi del Fondo Espero avessero decorrenza da periodi non anteriori alla data della verifica del consolidamento della struttura finanziaria.

A conclusione di quanto sopra rappresentato, dopo alcune riunioni del gruppo interno di lavoro, si sono convocate le OO.SS. interessate per il 14 luglio 2009, pervenendosi alla sottoscrizione dell’atto di verifica³. Quest’ultimo è stato inviato al Dipartimento che a sua volta ha interessato il MEF, il Ministero del lavoro, la COVIP per rappresentare quanto richiesto dall’INPDAP in ordine alla decorrenza dei rendimenti effettivi del Fondo anche in coerenza con quanto concordato dall’ARAN con il citato atto di verifica (*ibidem v. ultimo periodo*).

³ Vedi Allegato 3 in Appendice

2 Gestione del Fondo Espero ⁴

La gestione previdenziale

Nel 2009 sono stati registrati in entrata per i due comparti: € 54.943.243,75 di nuova contribuzione per il comparto “crescita” e € 36.797.848,88 (dei quali 27.388.395,89 euro per trasferimento dal vecchio comparto unico) per il comparto “garanzia” a fronte di: riscatti per cessazione dell’attività lavorativa, riscatti per pensionamento, riscatti per premorienza liquidati per un importo totale di € 147.209,36.

Il saldo della gestione previdenziale “valore totale del patrimonio” al netto di tutti gli oneri e dell’imposta sostitutiva ammonta al 31.12.2009 a totali € 223.031.095,82 di cui € 176.489.100,69 del comparto “crescita” e € 36.797.908,24 del comparto “garanzia” a fronte di un patrimonio totale netto al 31.12.2008 pari a € 145.593.670,72.

Sempre con riferimento alla gestione previdenziale si segnalano tre aspetti sui quali manca ancora un allineamento temporale, tema sul quale la struttura del Fondo sta operando per riceverne gli importi corrispondenti:

- ritardata acquisizione al Fondo da parte INPDAP per l’anno di competenza 2009 del TFR reale degli associati a tempo determinato;
- recupero da mancate/omesse contribuzioni relative al bonus datoriale stimate dal fondo in € 564.881,08, posta che ci auguriamo in via di rapida soluzione.

A questo proposito va ricordata la particolarità della previdenza complementare nel settore del pubblico impiego che vede il Fondo Pensione gestire direttamente solo una parte delle risorse previdenziali (la contribuzione del lavoratore cui si somma la contribuzione della amministrazione) mentre una parte rilevante del patrimonio riveniente dalle poste di trattamento di fine rapporto mantiene una condizione di “virtualità” sino al momento della prestazione ed è contabilizzata a parte dall’INPDAP.

⁴ Un particolare ringraziamento ai responsabili del Fondo che hanno fornito il materiale – anche statistico – per illustrare l’attività svolta nel biennio.

Tale richiamo ha un senso laddove si consideri che i fondi pensione del settore privato gestiscono direttamente anche il Tfr il cui peso sul totale del patrimonio oscilla tra il 30 ed il 50%.

Il peso percentuale occupato da ogni comparto sia dal lato entrate amministrative (quota associativa annua) che dal lato delle uscite: tale peso determina una ripartizione per l'85,93% sul comparto crescita e per il 14,07% per il comparto garanzia. Ovviamente tali percentuali potranno variare di anno in anno in funzione delle scelte degli associati riguardo al comparto al quale hanno aderito.

La gestione finanziaria di Espero

I gestori finanziari devono investire le risorse del fondo in modo prudente, nel rispetto della finalità previdenziale e a tutela dei lavoratori associati che si attendono, al termine della propria attività lavorativa, un trattamento pensionistico complementare.

Gli obiettivi prioritari della gestione si prefiggono la massimizzazione del rendimento netto degli investimenti, il controllo e la minimizzazione del rischio nell'ambito della politica di gestione stabilita dal Consiglio di Amministrazione, la gestione efficiente del portafoglio, il contenimento dei costi di gestione, di transazione (costi di negoziazione), e dei costi amministrativi.

Le convenzioni in essere prevedono che i gestori possano effettuare le scelte di investimento fra gli strumenti finanziari contemplati del DM Tesoro 703/96 e secondo gli indirizzi fissati nelle convenzioni stesse.

In particolare, fermi restando i limiti e i divieti posti dalla normativa principale, i gestori di Espero possono operare con attività finanziarie che possiedono i seguenti requisiti qualitativi di base:

- titoli obbligazionari con *rating* minimo *investment grade*;
- titoli azionari diversificati per area geografica con esclusione di quelli negoziati in paesi non OCSE;
- strumenti derivati, utilizzati ai sensi della normativa vigente ai fini di copertura del rischio;
- fondi comuni di investimento armonizzati per cogliere ulteriori opportunità di diversificazione nei relativi mercati.

Ciascun comparto-mandato è caratterizzato da una propria combinazione di rischio-rendimento. Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto-mandato, un *benchmark*, parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici elaborati da soggetti terzi, che sintetizza l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei comparti-mandati.

La valutazione delle performances realizzate dai gestori nell'anno 2009

Il 1° Aprile 2009 è stato avviato per il Fondo Scuola Espero il multi-comparto, realizzato con la costituzione di due comparti, CRESCITA e GARANZIA e il relativo avvio della gestione finanziaria delle risorse affidate a gestori professionali. In particolare le risorse del comparto CRESCITA sono affidate a Pioneer (15%), Eurizon (15%), Unipol/JP Morgan (20%), GroupAMA (30%) e State Street (20%), mentre quelle del comparto GARANZIA sono interamente gestite da Ina Assitalia/Generali sgr (il mandato prevede un rendimento minimo garantito).

Il comparto CRESCITA ha registrato nel 2009 (1 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2009) un rendimento positivo pari a +8,2%⁵. Dal 1° Maggio 2009 (data dalla quale erano operative tutte le gestioni patrimoniali) il rendimento del comparto è pari a +6,6% che si confronta con un rendimento del benchmark strategico (netto delle fiscalità dell'11%) pari a +7,6%, (under-performance di -1%). Nello stesso periodo la rivalutazione del TFR è pari a +1,6%. Tutti i gestori del comparto hanno ottenuto, dalle rispettive partenze dei mandati, risultati positivi.

I maggiori contributori al rendimento positivo del comparto CRESCITA sono stati i gestori Pioneer ed Eurizon, che rappresentano il 30% del comparto ed ai quali è affidato un mandato azionario mondo, *asset class* che in questi mesi (Maggio – Dicembre 2009) ha fatto registrare una performance eccezionale pari a +22,6%. Segue il gestore GroupAMA, al quale è affidato un mandato obbligazionario per un 20% del comparto, l'*asset class* di riferimento ha ottenuto un risultato del +4,6%. Il gestore Unipol/JP Morgan ha un mandato *Absolut return* che pesa nel comparto per il 30%, il target di rendimento è stato pari a +2,2% ed infine il gestore State Street ha apportato il minor contributo al risultato complessivo, compatibilmente con i risultati del mandato monetario affidatogli (+0,8%).

⁵ Nel primo semestre 2010 +1,57% (dato indicato da Espero)

Il ritardo del comparto nei confronti del parametro di riferimento (-1%) è dovuto prevalentemente a Pioneer, seguito da State Street ed GroupAMA: tali gestori, pur ottenendo risultati positivi, hanno fatto registrare una *under performance* nei confronti del benchmark. Alternativamente i gestori Unipol ed Eurizon hanno contribuito in modo positivo all'extra-performance del comparto rispetto al benchmark, avendo ottenuto tali gestori rendimenti positivi e superiori ai rispettivi indici di riferimento.

Il comparto GARANZIA ha registrato nel 2009 (1 Gennaio 2009 – 31 Dicembre 2009) un rendimento positivo pari a +4,3%⁶. Dal 1° Maggio 2009 (data dalla quale era operativa la gestione finanziaria) il rendimento del comparto è pari a +3,2% che si confronta con un rendimento del parametro di riferimento (netto delle fiscalità dell'11%) pari a +1,1%, (over-performance di +2,2%). Nello stesso periodo la rivalutazione del TFR è stata pari a +1,6%. Ricordiamo che la convenzione prevede un rendimento minimo garantito pari al 2,5% annuale.

Il fondo investitore di lungo periodo e i cambi di comparto

Entrati in gestione finanziaria gli associati sono ovviamente divenuti molto più sensibili alle notizie provenienti dai mercati e dalle trasmissioni televisive più o meno professionali, e di conseguenza più reattivi verso il fondo: ne sa qualcosa il call center subissato quando ancora Espero non aveva iniziato la gestione di richieste se non di ingiunzioni ad essere collocati nel comparto "garanzia" anche con sei mesi di ritardo rispetto ai tempi comunicati nella comunicazione annuale e ripetuti nel sito del Fondo.

Per un verso questo non solo è giustificabile, ovviamente entro certi limiti, ma chiede di migliorare nella comunicazione e tentare una se pur blanda attività di educazione finanziaria.

Assieme a ciò è doveroso reiterare alcuni concetti basilari che attengono alla specificità dei fondi pensione negoziali: la natura di investitore istituzionale di lungo periodo, la finalità previdenziale, la attività non speculativa e senza fine di lucro.

I fondi negoziali possiedono nel loro dna una particolare attenzione al ruolo che la finanza può avere a sostegno della comunità nazionale e ai valori che questa condivide (sostenibilità, sviluppo, ambiente e riconoscimento dei valori universali della persona).

⁶ Nel primo semestre 2010 +1,48% (dato indicato da Espero)

La natura di investitore del Fondo si traduce in un comportamento nella gestione che ha la caratteristica della prudenza, della diversificazione, della adozione rigorosa delle regole e di controlli. Non è un caso se l'insieme dei fondi pensione negoziali alla fine del 2008, pur inevitabilmente risentendo del difficile contesto dei mercati finanziari internazionali, sia riuscito a contenere le perdite a valori incommensurabili con quelli registrati nel contesto dei mercati.

Proprio la caratteristica di investitore di lungo periodo fa sì che diminuzioni di valore registrati dai mercati in cicli brevi possano tradursi in perdite nei soli casi di disinvestimento a breve (riscatti, anticipazioni, pensionamenti).

Per questa ragione è sconsigliabile disinvestire a seguito di cicli negativi, rinviando al recupero delle perdite il momento dello smobilizzo delle quote.

L'evoluzione della normativa in proposito ha determinato la possibilità di rinviare i riscatti a periodi successivi al pensionamento, la possibilità di prevedere un percorso di opzioni sull'investimento e il rischio connesso legate al ciclo di vita/età al pensionamento (*life cycle*), nonché la possibilità di opzionare scelte di investimento distribuite su più comparti contemporaneamente.

Nel caso della pubblica amministrazione si propone infine come caratteristica peculiare la virtualità dell'accantonamento e rivalutazione del tfr che potrebbe comportare opzioni contrattuali articolate sulla scelta di investimento del singolo associato determinando particolari livelli di garanzia e rendimento per questo istituto. Si tratta di lavorare parallelamente su due direttrici: educare all'investimento e al rischio, fornire strumenti di regolazione che permettano scelte ponderate e di medio periodo, fuori della occasionalità, da parte di ogni associato.

Quello che stiamo dicendo è il prospettarsi di diverse soluzioni e tipologie di intervento sul tema investimento/rischio/garanzia organizzate secondo schemi flessibili e determinabili direttamente o per tacito assenso dagli interessati. Sul tema è avviata una riflessione nel fondo che dovrà proseguire nel prossimo esercizio consiliare.

All'inizio del 2010 si è prospettato un primo momento di valutazione sul livello di informazione e sui tempi nei quali si esercita la reattività degli associati: la prima finestra utile all'opzione di cambio del comparto con tempi di comunicazione che si concludono al 15 Aprile.

Sarà cura del Fondo registrare i tempi di richiesta di cambio comparto e l'esercizio della scelta (se anteriore o posteriore al ricevimento della comunicazione annuale spedita entro il 30 Marzo 2010) e il rispetto dei criteri certificativi – eccessivamente fiscali – richiesto dal

Fondo. In questa prima fase onde evitare contestazioni già ricevute e ricevimento di richieste fuori tempo massimo a cura delle scuole per conto dei singoli si è previsto, pena nullità, di ritenere valide le richieste inviate tramite raccomandata nei tempi previsti dal regolamento interno.

Vedremo l'esperienza di questo 2010 con la seconda finestra di metà Ottobre e verificheremo, come già discusso nel C.d.A. se attivare nel 2011 la modalità di cambio comparto tramite il sito web, con ciò rendendo automatizzata la procedura di richiesta e il superamento delle finestre temporali.

Ciò che gli associati (e non solo loro) debbono comprendere è che la gestione di procedure plurime e diverse per uno stesso atto (telefono, fax, lettera, raccomandata, web) comporta una moltiplicazione di protocolli, di griglie, di controlli e di ore uomo incredibile; tutto ciò determina un ricarico di spese per ogni attività amministrativa (disinvestire la posizione, rivalutare secondo il valore nuovo delle quote del comparto, rideterminare il numero complessivo delle quote) che alla fine grava sul fondo e sul suo bilancio. In fondo si chiede all'associato, di imparare ad adottare una sola regola, conveniente e facilitante le sue disposizioni.

Concludendo, sconsigliamo agli associati di operare con frequenza il cambio di comparto suggestionati da notizie sull'andamento dei mercati, positive o negative che possano essere, che prescindono dalla composizione articolata degli investimenti adottata dal Fondo.

La struttura amministrativa e di controllo del Fondo

Espero è strutturato, come del resto la totalità dei fondi negoziali, attraverso un insieme di attività di alta specializzazione affidate contrattualmente a terzi e riguardanti importanti fasi della gestione. Tali attività da previsione legislativa sono affidate alla Banca Depositari, ai gestori finanziari, al gestore dei servizi amministrativi e di bilancio, al consulente per il monitoraggio della gestione patrimoniale. Tali soggetti sono a loro volta sottoposti al controllo di conformità e legittimità del collegio sindacale, del controllo interno e della società che effettua la revisione contabile.

In linea teorica controllati e controllori eseguono i loro compiti e tutto quadra e va per il meglio.

Di fatto rimane che:

- la responsabilità del buon funzionamento del fondo è comunque, anche sul piano civile e penale, del consiglio di amministrazione;
- la materia è continuamente soggetta a variabili, situazioni da gestire al momento, necessità di allineare e gestire programmi, sistemi ed informazioni e richiede capacità decisionali per tempo di competenza del Fondo.

La Commissione di Vigilanza ha richiesto ai fondi pensione di realizzare assetti della propria organizzazione interna che privilegino il presidio delle principali funzioni affidate al Consiglio di Amministrazione: conoscere, controllare, valutare, decidere.

Come tutti i fondi che hanno capacità interne e responsabilità di rilievo anche Espero nella sua attività è stato oggetto, in ripetute occasioni, di analisi e valutazioni del Consiglio che hanno avuto modo di manifestarsi in una rilevante attività della commissione finanziaria e nella predisposizione di documenti, incontri e valutazioni sull'assetto amministrativo periodicamente aggiornati e periodicamente portati alla attenzione della Commissione di Vigilanza.

In proposito il 2009 è stato un anno di lavoro intenso che possiamo riassumere nei suoi dati salienti:

- cinque sessioni consiliari i cui temi sono stati riferiti all'assetto organizzativo interno, alle sue migliorie e alle specifiche materie oggetto di controllo della attività finanziaria e dei suoi risultati;
- sei sessioni di commissione finanziaria dedicate ai temi del controllo, della selezione di banca depositaria, delle attività di auditing;
- tre incontri con l'*advisor* per la istruzione della reportistica;
- quattro incontri con il gestore amministrativo per perfezionare la funzione di "replica" (consultazione dati in tempo reale);
- quattro incontri in sede ARAN per l'applicazione della seconda fase del DPCM dicembre 1999 sul sistema di rivalutazione del tfr;
- quattro incontri con INPDAP per le tematiche relative ad anagrafica iscritti e calcolo tfr assieme a rivalutazione ed accreditamento;
- due incontri con MEF sulle tematiche contributive e la DMA;
- due incontri con la banca depositaria per l'impostazione della gestione finanziaria;
- sei colloqui preliminari con le banche depositarie offerenti, propedeutiche alla valutazione della commissione finanziaria e alla decisione del consiglio di amministrazione;

- la gestione di un incontro con la Presidenza della commissione di vigilanza e la totalità dei commissari.

L'elenco pur sintetico delle attività cui il Consiglio ha dato corso potrebbe considerarsi ridondante se non si facesse mente locale alle peculiarità della previdenza complementare nella pubblica amministrazione e non si consideri la necessità che i punti di eccellenza di diversi settori della pubblica amministrazione siano messi a fattor comune tra loro per la migliore funzionalità della previdenza complementare.

Espero, entrato a regime, si è trovato ad affrontare per primo problematiche nuove e diverse da quelle appartenenti al resto dei fondi negoziali di previdenza complementare riferiti al settore privato. Nel contempo la attività che Espero sta svolgendo, volente o nolente il Fondo, rappresenta un *know how* anche per i nuovi fondi pensione del settore pubblico – Perseo e Sirio – dati in prossimo decollo.

Sia sul versante della legislazione di supporto (specifica per il settore pubblico) che nel sistema di relazioni Fondo vs datori di lavoro ha pesato e pesano le modalità operative della pubblica amministrazione, spesso condizionanti le procedure amministrative del Fondo.

Pur nel quadro di rapporti collaborativi particolarmente intensi tra Fondo e amministrazioni, risalta una condizione di forte dipendenza ai tempi e ai ritmi della pubblica amministrazione competente, dipendenza alla quale si è teso in questi anni, con un lavoro puntuale e analitico, a dare una diversa impronta.

A mero esempio, sintomatico delle problematiche vissute, si pensi all'effetto sui sistemi amministrativi/retributivi della pubblica amministrazione della applicazione da parte del Fondo della norma statutaria che in caso di ritardata o mancata contribuzione prevede il pagamento di interessi di mora e degli interessi maturandi sulla contribuzione non versata. Ovvero si consideri la applicazione degli stessi interessi relativi al TFR virtuale presso INPDAP, o ancora alle problematiche connesse ai tempi di liquidazione della posizione dell'associato della parte di TFR afferente l'Istituto di Previdenza del settore.

Nella fase iniziale costituiva di Espero si addivenne alla formulazione di un documento sugli adempimenti amministrativi che regolasse tutti gli aspetti connessi alle diverse fasi

operative della attività: anagrafica, contribuzione e riconciliazione, accantonamento del TFR “virtuale” e prestazioni.

L'organizzazione del Fondo così concepita si fondò essenzialmente sulla Denuncia Mensile Analitica (DMA) ovvero su uno strumento di comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e Inpdap istituito con previsione legislativa, secondo la quale ogni amministrazione, a partire dal 2005, è obbligata a comunicare all'ente previdenziale pubblico tutti i dati retributivi, contributivi, anagrafici connessi alla previdenza complementare.

A questo evidente vantaggio operativo per il Fondo si sono aggiunti due ulteriori elementi che hanno orientato allora la scelta del Fondo nel fondare tutta la sua struttura sulla DMA:

1. – la virtualizzazione del TFR, con obbligo di Inpdap (normato da legge) di comunicare al Fondo tutti gli accantonamenti per ciascun iscritto che l'ente realizza mensilmente.
2. – la offerta di Inpdap di trasmettere il flusso anagrafico in formato elettronico a costo zero per il Fondo che ha potuto spuntare un prezzo per la gestione da parte del *Service Amministrativo*.

Il modello organizzativo del Fondo, in particolare per la parte riferita al TFR, è stato quindi volutamente centrato sul flusso di DMA, che ciascuna amministrazione è obbligata a produrre mensilmente e a trasferire a Inpdap.

I ritardi nell'invio della DMA, e la conseguente mancanza di regolarità nel fornire i dati ed i contributi al Fondo da parte di Inpdap, hanno determinato la necessità di individuare un nuovo modello organizzativo. Tale processo riorganizzativo ha dovuto tener conto dei vincoli legislativi, ed ha dovuto pertanto seguire un ordine di priorità ben determinato, con un processo a tappe. Non va dimenticato che gli interlocutori del Fondo sono sempre i tre soggetti sopra menzionati (MIUR, MEF e INPDAP) e la modifica dei processi è comunque vincolata dalla loro struttura e dalle norme che li regolamentano. La progressione seguita nella ristrutturazione ha seguito il seguente ordine di priorità:

- sistemazione dei contributi versati a carico del lavoratore, mediante richiesta di fornitura di un flusso di distinte da parte delle amministrazioni coinvolte nel pagamento degli stipendi (Mef e scuole)
- modifica della norma che imponeva a Inpdap di versare il contributo a carico del datore di lavoro, e per ricondurre il versamento a carico del datore di lavoro al soggetto che già erogava il contributo a carico del lavoratore, il MEF
- sistemazione delle posizioni in liquidazione (Riscatti)

- accentramento del servizio di raccolta delle anagrafiche presso il *service* amministrativo del Fondo
- predisposizione di attività di monitoraggio del Fondo su Inpdap, Mef e Scuole per raccordare le informazioni provenienti distintamente da ciascun soggetto (attività che nel precedente modello organizzativo veniva gestita da Inpdap)

La Relazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 24.3.2009 dà conto del necessitato processo di riorganizzazione del sistema amministrativo e prefigura una iniziativa di revisione dei rapporti tra i soggetti determinando in capo al Fondo una condizione di autonomia operativa, di ruolo di verifica e controllo dei soggetti che con esso interagiscono, di determinazione delle condizioni di tutela dell'associato con riguardo alle tempistiche operative dei conferimenti e alla regolarizzazione delle situazioni pendenti anche applicando la normativa sanzionatoria in capo alla amministrazione responsabile.

Trattandosi fundamentalmente di interlocutori appartenenti alla sfera della Pubblica Amministrazione si dovrà necessariamente rivedere il sistema di relazioni e determinare il competente livello di responsabilità, attività complessa già oggetto di cospicua documentazione del Fondo vs INPDAP di problematiche a carattere individuale.

Nel quadro normativo richiamato la scelta – dovuta dalle norme in essere sulla previdenza complementare - del Consiglio di Amministrazione è stata quella di rimettere alla autonomia del Fondo tutte le decisioni relative non soltanto all'assetto organizzativo interno, ai sistemi di input e controllo, alle tempistiche procedurali ed ai flussi informativi ma anche di porsi in relazione con i diversi soggetti, inclusi quelli che fanno riferimento alla Pubblica Amministrazione avendo a riferimento e chiedendo il rispetto della normativa guida e dei corrispondenti obblighi in capo al Fondo.

Sul piano operativo la conclusione a cui si dovrà addivenire corrisponderà a:

- la riformulazione del manuale operativo delle procedure che regolerà in particolare i rapporti tra Espero e il *service* amministrativo, in funzione delle numerose innovazioni apportate all'iniziale modello operativo; su questa parte la struttura lavorerà con la collaborazione del Controllo Interno, anche in vista della conclusione del contratto con il *service*;
- l'aggiornamento del manuale degli adempimenti amministrativi che regola i rapporti tra Fondo, Miur, Mef e INDAP, coinvolgendo tutte le sedi periferiche delle amministrazioni, per questa parte si sta lavorando alla realizzazione di una nuova conferenza di servizi;

- la implementazione di regolari forniture di dati da Banca Depositaria e service amministrativo, in formati tali da consentire al Fondo costanti e approfonditi controlli sui dati, sui tempi di lavorazione, sui tempi di erogazione di servizi agli iscritti, a ciò si sta provvedendo parallelamente alla parte contrattualistica.

Sulla base di questi orientamenti il Fondo ha richiesto che si procedesse ad indire una conferenza di servizi coinvolgente MIUR, MEF, INPDAP, Ministero del Welfare e Covip.

Conclusioni

Ci permettiamo di sottolineare i titoli di alcune tappe da raggiungere:

1. realizzare una nuova iniziativa congiunta MIUR, OOSS, Espero per la promozione delle adesioni;
2. sollecitare il Ministro del Welfare, attraverso le OOSS, a provvedere alla armonizzazione con la L. 252/2005 con apposito atto legislativo;
3. potenziamento in house da parte del Fondo delle attività di controllo del ciclo adesioni – prestazioni – TFR virtuale e della gestione finanziaria;
4. allineamento della gestione TFR virtuale alla gestione della contribuzione;
5. completamento della dotazione prestazioni con la definizione delle rendite.

3 La situazione dei Fondi negli altri comparti

3.1 Fondo Regioni, Enti Locali, Sanità – PERSEO. Gli accordi di adesione

Nel secondo rapporto (luglio 2008) è stata data una puntuale indicazione sui lavori svolti per pervenire all'accordo istitutivo del Fondo sottoscritto il 14 maggio 2007. E' stato anche ricordato che la prima ipotesi di accordo – firmata il 7.12.2004 – non aveva avuto sorte felice per una lunga stasi intervenuta, durante la quale si è potuto – però – realizzare il testo dello Statuto.

Dopo un laborioso lavoro il 21/1/2008 sono state anche firmate le ipotesi degli accordi di adesione (vedi allegati al secondo rapporto: anno 2008 pag. 163 e segg.) sia per i dirigenti ASTP che per la dirigenza medico-veterinaria. Gli accordi, superata la procedura prevista dal D.Lgs. n. 165/2001 ed ottenuta la certificazione positiva da parte della Corte dei conti, sono stati sottoscritti definitivamente il 5 marzo 2008.

Si è avuto modo di far presente che questo Fondo annovera tra i potenziali utenti un bacino particolarmente interessante perché comprende circa un milione e trecentomila dipendenti. Purtroppo anche questa volta, pur essendo stato definito l'accordo istitutivo, non si è potuto giungere all'atto finale rappresentato dal rogito notarile che ne consacra la costituzione.

Le ragioni? Non sono molte, ma sicuramente sono ragioni determinanti per far segnare il passo all'iter costitutivo e che possono essenzialmente ricondursi a due iniziative da realizzare:

- la designazione dei componenti gli organi collegiali dei fondi, sia nella quota datoriale che in quella sindacale. Per la prima il Decreto interministeriale di designazione dei nominativi da indicare al notaio è stato emanato in data 20 luglio c.a.⁷; per la seconda le indicazioni fornite dalle categoriali maggiormente più rappresentative, pur lasciando uno spazio alle minoranze (un consigliere ed un revisore supplente) ad oggi non sono apparse accettabili.

E sempre a proposito di designazioni non è pervenuto alcun nominativo per la provvisoria futura indicazione dei due consiglieri aggiunti (uno per parte) in rappresentanza della classe medica;

- la seconda iniziativa non ancora soddisfatta, anche se si nutrono speranze per una positiva conclusione, attiene alla mancata convergenza sul nome del Presidente del Fondo poiché non sembrano conclusi gli approfondimenti in seno ai Comitati di settore. Si

⁷ Vedi Allegato 4 in Appendice

ricorda che da parte delle Federazioni categoriali di CGIL, CISL e UIL era stata avanzata la candidatura per una presidenza di parte lavoratrice.

3.2 Fondo Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio, ENAC, CNEL – SIRIO

Anche qui basta ricordare che il Fondo è stato istituito dopo la stipula dell'accordo che ha coperto l'onere riguardante l'inserimento dell'indennità di ente nella base di calcolo del TFR dei dipendenti degli Enti pubblici non economici (Parastato).

Definita anche la questione del finanziamento delle spese di avvio, il 1° ottobre 2007 è stato raggiunto l'accordo istitutivo del Fondo successivamente denominato SIRIO. Tuttavia per questo Fondo si deve affermare che la stasi riguarda la definizione dello Statuto e del Regolamento elettorale (regolamento che si vuole rinviare alla fase post costitutiva). Per il problema dello Statuto occorrerà verificare le concrete possibilità per uno "sblocco" che dovrebbe riguardare le modalità di elezione dei componenti di parte lavoratrice degli organi collegiali e fare in modo che contemporaneamente, si identifichino le composizioni dei primi organi collegiali⁸ e venga identificata l'assegnazione della presidenza e possibilmente anche quella di una sede provvisoria.

3.3 Atti di adesione al Fondo Perseo dell'area medico-veterinaria e ASTP

Per acquisire i testi o semplicemente consultarli collegarsi al sito ARAN www.aranagenzia.it nella sezione Pubblicazioni, volume del 2009 "Tfr e previdenza complementare" pagg. 59-64.

⁸ Per la parte datoriale è in corso l'iter per l'emanazione del Decreto interministeriale di designazione dei rappresentanti delle amministrazioni

4 La previdenza complementare per i comparti ed aree Università e Ricerca

Ricordiamo ancora che, per questi comparti, sono state completate le clausole contrattuali necessarie per poter avviare la previdenza complementare.

Infatti, con l'accordo definitivamente sottoscritto in ARAN il 7 aprile 2006⁹, il comparto della Ricerca ha provveduto alla esplicitazione della volontà di aderire ad un fondo di previdenza complementare comune ad altri comparti ed aree e si è limitato ad indicare il finanziamento richiamando l'art. 11 del CCNQ 29/07/1999.

Il comparto Università aveva già provveduto alla introduzione di una analoga disciplina¹⁰, facendo espresso riferimento, per il finanziamento, agli importi indicati dall'accordo istitutivo del Fondo Scuola.

Per la dirigenza delle Università e degli Enti di Ricerca vedi art. 48 del CCNL 16 gennaio 2008 che fa esplicito riferimento all'1% della percentuale contributiva a carico del datore di lavoro.

Si deve anche ricordare che le aree dell'Università e Ricerca, in tema di TFR e per la previdenza complementare, fanno rinvio al CCNQ del 29 luglio 1999.

Solo per completezza di indicazione vale la pena aggiungere che, in occasione di un informale scambio di vedute, si è parlato, tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, per verificare se sia realisticamente possibile la istituzione di un Fondo autonomo, avendo presenti sia le posizioni del DFP che di COVIP (che non vedono positivamente questa soluzione per lo scarso numero dei possibili iscritti).

⁹ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002- 2005 ed il biennio economico 2002-2003, art. 22.

¹⁰ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, art. 51. Sottoscritto in data 27 gennaio 2005.

5 La situazione dei Fondi di previdenza complementare nella pubblica amministrazione

Nel precedente Rapporto di luglio 2008 le considerazioni finali partivano dalla constatazione obiettiva che solo Università e Ricerca non erano riusciti a trovare un percorso per realizzare la c.d. “seconda gamba” del sistema previdenziale.

Si faceva, peraltro, rilevare che soluzioni possibili non mancano ai validi negoziatori e che comunque il dato inconfutabile evidenziava che il 98% dei lavoratori contrattualizzati ora può contare sulla “crescita della sua previdenza complementare”. Per Espero tutto è operativo, per Perseo si tocca il traguardo del rogito per la costituzione, per Sirio non mancano dichiarate indicazioni a verificare come risolvere un solo problema statutario: l’elezione dei consiglieri e revisori.

Ciò premesso, dopo tanti lavori eseguiti non solo per realizzare accordi, ma anche per concorrere a realizzare tutta una serie di provvedimenti di sostegno per mettere in moto il sistema della previdenza complementare per i pubblici dipendenti, si deve dover prendere nota, con amara consapevolezza, delle parole pronunciate dal Presidente della COVIP Prof. Finocchiaro il 28 gennaio c.a. alla XI Commissione della Camera:

“Il Pubblico Impiego è stato sinora escluso, con la sola eccezione del comparto della scuola, dalla possibilità di realizzare forme pensionistiche complementari su base collettiva. Il ritardo danneggia i lavoratori del settore che stanno perdendo, tra l’altro, la possibilità di usufruire del contributo datoriale, con le connesse conseguenze sullo sviluppo dell’accumulazione con finalità previdenziale. I dipendenti più giovani si troveranno con una pensione molto inferiore a quella di cui usufruiscono coloro che attualmente si ritirano dal lavoro. Il ritardo nell’avvio del sistema integrativo non è giustificabile”.

Ed ancora lo stesso Presidente COVIP non esita a far presente che l’adesione dei dipendenti pubblici è residuale (139.000 unità su 3,7 milioni di lavoratori), aggiungendo, però, che l’eliminazione dell’asimmetria tra privati e pubblici – di fatto esclusi dalla previdenza complementare e dai suoi vantaggi – costituisce autentica priorità.

Nella consapevolezza del nostro stato – che non vorremo definire – ci è di sicuro conforto la circostanza che la rimozione degli ostacoli per la costituzione del Fondo Perseo dovrebbe marciare alla svelta e che anche i lavori per lo Statuto di Sirio non possono e non debbono precludere la chiusura di un iter da troppo tempo interrotto.

Resta comunque da condividere ogni iniziativa tesa a favorire sviluppo e conoscenza dei cittadini in tema di finanza e previdenza, illustrando al pubblico (specie ai giovani) le potenzialità e gli effetti virtuosi dei fondi pensione.

Per questo plaudiamo all'iniziativa che ha spinto Banca Italia, Consob, Covip, Isvap e Autorità garanti della concorrenza a sottoscrivere un protocollo in materia di educazione finanziaria¹¹.

L'Osservatorio rinnova – altresì – la più insistente richiesta affinché si realizzi, in tempi brevi, una sorta di “alfabetizzazione” sulla materia dei “fondi chiusi” intesi come strumento, il più valido e sicuro possibile, utilizzando ogni mezzo possibile di comunicazione e ricorrendo anche a possibili di finanziamento.

* * * * *

Ciò premesso e solo per sottolineare il mancato decollo della previdenza complementare nel pubblico impiego (come già ricordato da più parti e da ultimo dalla stessa Corte dei conti¹²) è utile focalizzare l'attenzione sulla condizione dei pubblici dipendenti in ordine a tre argomenti sui quali desideriamo ritornare:

- 1) la mancata estensione al settore pubblico della riforma della previdenza complementare attuata per il settore privato
- 2) in tale ambito prevedere la possibilità del conferimento non obbligatorio del TFR da parte dei pubblici dipendenti iscritti
- 3) studiare se e come possa essere rivisitato il metodo per l'elezione degli Organi collegiali dei Fondi per tener conto delle attese delle minoranze

¹¹ Vedi Allegato 5 in Appendice

¹² Vedi Deliberazione n. 13/2010, G.U. del 30/04/2010 (Il Sole 24 Ore 11 agosto 2010)

6 La fiscalità tra pubblico e privato

Tra i vari fattori che differenziano la previdenza complementare del pubblico impiego da quella del settore privato, quello che riveste un'importanza di primo piano è certamente il diverso trattamento fiscale che viene riservato al risparmio e alle prestazioni complementari, sia sotto forma di rendita vitalizia sia sotto forma di capitale, alla cessazione dell'attività lavorativa ma, anche, nel corso della stessa.

Infatti, oltre all'indisponibilità del TFR per l'implementazione del patrimonio in gestione al Fondo Pensione, per l'erogazione delle anticipazioni, oltre alla particolare rivalutazione del TFR destinato "figurativamente" a previdenza complementare, almeno fino a quando la struttura finanziaria del Fondo non sarà sufficientemente consolidata, il mancato adeguamento della disciplina fiscale relativa alla previdenza complementare, riformata per il settore privato con il D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, produce un'ulteriore disutilità che incide negativamente sull'appeal del risparmio previdenziale complementare.

Partendo da tale analisi o, per meglio dire, constatazione, l'Osservatorio bilaterale AraN – OO.SS. ha promosso un apposito studio sull'argomento orientato a rilevare le differenze e gli effetti della mancata estensione al pubblico impiego della disciplina fiscale in adozione alla previdenza complementare del settore privato, ponendo in evidenza le disutilità che provocano l'attenuazione dell'appeal del risparmio e delle prestazioni complementari, sia sotto forma di rendita vitalizia, sia sotto forma di erogazione in capitale, alla cessazione dell'attività lavorativa ma, anche, in attività di lavoro, sia, ancora, in termini di anticipazione della prestazione stessa in costanza di partecipazione al programma previdenziale complementare.

Per memoria riassumiamo di seguito le più evidenti e rilevanti differenze, rinviando al precedente rapporto per un'analisi approfondita delle utilità e delle disutilità dei due diversi regimi fiscali:

1. La prima, in ordine di rilevanza, è certamente quella relativa al metodo impositivo e alle aliquote applicate alla prestazione periodica (rendita o pensione complementare). Al pubblico impiego continua ad essere applicata la disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 47 del 18 febbraio 2000, secondo la quale ai fini della tassazione il montante disponibile per le prestazioni deve essere suddiviso in ragione della sua natura originale: da contributi dedotti e TFR, da una parte, e da contributi non dedotti e da rendimento cumulato dall'altra.

Per quanto riguarda i contributi non dedotti in fase di accumulo e il rendimento cumulato, essendo, gli uni e l'altro, già tassati in fase di accumulo, sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale in fase di erogazione della prestazione periodica, mentre la parte del montante finale derivante dai contributi dedotti e da TFR entra a far parte del reddito prodotto dal pensionato del corso dell'anno fiscale di riferimento e, quindi, è soggetto alla normale progressività IRPEF. Per il settore privato, invece, dovendosi applicare il sistema fiscale, così come riformato dal D.Lgs. 252/2005 la quota del montante maturato al momento del pensionamento, derivante dai contributi dedotti in fase d'accumulo e dal TFR, sono soggetti ad un'imposta decrescente in ragione dell'anzianità di partecipazione all'iniziativa di previdenza complementare (riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un massimo del 6%), da un massimo del 15% ad minimo del 9%. Anche per il settore privato vige la previsione di esenzione per la parte del montante derivante dai contributi non dedotti e dai rendimenti;

2. Anche per quanto riguarda la prestazione in capitale le differenze non sono poche. Nel caso morte e in quello di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione, a fronte dell'imposta a tassazione separata con aliquota media su contributi dedotti e TFR prevista dal D.Lgs. 47/2000, i dipendenti privati possono godere, per il caso morte, su un trattamento migliore e analogo a quello applicato alle rendite vitalizie (aliquota decrescente dal 15% al 9%), mentre per il caso di perdita dei requisiti di partecipazione l'applicazione della tassazione proporzionale con aliquota del 23%;
3. In caso di riscossione della prestazione mista (rendita + capitale) per i dipendenti pubblici la norma fiscale prevede che l'agevolazione (tassazione separata ad aliquota media su contributi dedotti e TFR, al netto dei rendimenti finanziari già tassati) possa essere applicata solo all'erogazione in capitale di un importo non superiore ad 1/3 del montante complessivo maturato, mentre, per i dipendenti del settore privato ai sensi del D.Lgs. 252/2005 è possibile la riscossione in capitale fino al 50% del montante maturato con tassazione analoga a quella applicata sulle rendite vitalizie;
4. In ordine alla tassazione delle anticipazioni, anche in questo caso, la normativa in essere per il settore privato risulta più favorevole. Infatti, per

cure e interventi medici è prevista la stessa tassazione riservata alla rendita, mentre per le altre cause è applicata l'aliquota d'imposta del 23%. Differentemente, per i dipendenti pubblici, in tutti i casi, le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata ad aliquota media.

Le conclusioni alle quali è giunto l'Osservatorio sono state quelle di separare la normativa fiscale disegnata dal D.Lgs. 252/2005 dal complesso riformatore della previdenza complementare, assegnando alla prima carattere di priorità.

È stato, quindi predisposto uno schema di articolato orientato all'estensione del disposto fiscale del citato D.Lgs. 252/2005 alla speciale disciplina della previdenza complementare del pubblico impiego.

	D.Lgs. 252/05	D.Lgs. 124/93 - D.Lgs. 47/00 - DPCM 30.12. 1999
Contributi	Deducibili nei limiti di €5.164,57	Deducibili nel limite più basso tra: - €5.164,57 - doppio del TFR conferito al F.P. - 12% del reddito complessivo -
<u>Rendimenti</u>	11% del risultato netto di gestione	11% del risultato netto di gestione
<u>Anticipazioni</u>	<ul style="list-style-type: none"> - 75% della posizione maturata per cure e interventi medici senza alcun limite di contribuzione. Si applica un'imposta sostitutiva del 15% su contributi dedotti e TFR ridotta dello 0,30% per ogni anno di contribuzione oltre al 15° - 75% della posizione maturata per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli dopo almeno otto anni di contribuzione. Tassazione al 23%. - 30% della posizione maturata per qualsiasi altra causa dopo 8 anni di contribuzione. Imposta sostitutiva su contributi dedotti e TFR con aliquota del 23% 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% della posizione maturata presso il fondo pensione per cure e interventi medici e per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli. Imposta sostitutiva in tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni d'imposta - non è possibile l'anticipazione del TFR maturato (art. 8, comma 3, accordo quadro 29 luglio 1999) e, conseguentemente delle quote figurative contabilizzate dall'INPDAP
<u>Prestazioni</u>	<ul style="list-style-type: none"> - rendita imposta sostitutiva del 15% su contributi dedotti e TFR, diminuita dello 0,30% per ogni anno di contribuzione successivo al 15° - mista max 50% in capitale e il resto in rendita (stessa tassazione prevista per la sola rendita) - riscatto totale o parziale della posizione maturata sotto forma di capitale in alcuni determinati casi (stessa tassazione prevista per la rendita) - perdita dei requisiti per dimissioni o licenziamento riscatto del capitale. Imposizione sostitutiva al 23% - riscatto totale nel caso in cui la conversione in rendita del 70% del capitale maturato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. Si applica la stessa tassazione prevista per la rendita. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendita: imposizione ordinaria su contributi dedotti e TFR - max 50% in capitale e resto in rendita: la parte in capitale tassazione separata ad aliquota media per contributi dedotti, TFR e rendimenti. Per la rendita tassazione come rendita - max 1/3 in capitale e resto in rendita: per il capitale tassazione separata aliquota media su contributi dedotti e TFR. Rendita tassazione come rendita - riscatto totale del capitale maturato in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione per cause non dipendenti dalla volontà delle parti: tassazione separata con aliquota media su contributi dedotti e TFR - riscatto totale in tutti gli altri casi: tassazione ordinaria su contributi dedotti e TFR
Caso morte	<ul style="list-style-type: none"> - <u>iscritto</u>: riscatto del capitale da parte degli eredi o altro beneficiario nominato. Tassazione sostitutiva ad aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno d'iscrizione successivo al 15°, su contributi dedotti e TFR - <u>pensionato</u>: - rendita di reversibilità al beneficiario nominato al momento del pensionamento. Tassazione come nel caso di morte dell'iscritto - riscatto del capitale residuo da parte dei beneficiari nominati. Tassazione come nel caso di morte dell'iscritto - rendita di reversibilità calcolata sulla base del capitale residuo a beneficio del beneficiario nominato. Tassazione come nel caso di morte dell'iscritto 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>iscritto</u>: riscatto del capitale da parte degli eredi legittimi (coniuge, figli, genitori se fiscalmente a carico) o, in assenza, beneficiario nominato. Tassazione separata con aliquota media su contributi dedotti e TFR - <u>pensionato</u>: rendita di reversibilità al beneficiario nominato al momento del pensionamento. Imposizione ordinaria su contributi dedotti e TFR

7 Novità normative successive al secondo rapporto sulla Previdenza complementare

Nel corso del periodo successivo all'emanazione del 2° rapporto sono intervenute le seguenti novità normative in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha confermato che le risorse disponibili per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici a carico dello Stato, di cui all'art. 74, comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono essere utilizzate per le spese di avvio dei Fondi Pensione destinati ai dipendenti pubblici per l'anno 2008. Con il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 tale norma è stata prorogata anche per l'anno 2009.

La citata legge n. 244/2007, all'art. 2, comma 502, ha posto in capo al datore di lavoro, anziché all'Inpdap, il compito di versare il contributo a previdenza complementare di competenza del datore di lavoro. Questa procedura ha consentito di superare i disallineamenti nel versamento del contributo datoriale rispetto a quello del lavoratore velocizzando l'attività di riconciliazione contributiva da parte del Fondo.

Tale normativa è stata prevista per il solo personale statale del comparto scuola. L'Inpdap, pertanto, non versa più la quota a carico del datore di lavoro. Dal 2008, infatti, è il Ministero dell'economia e delle finanze, quale sostituto d'imposta per il personale del comparto scuola, a provvedere, in fase di elaborazione della busta paga, al versamento al Fondo della quota datoriale e di quella a carico del lavoratore. Analogamente operano le singole istituzioni scolastiche nei confronti dei dipendenti supplenti brevi.

Bisogna, però, evidenziare che tale disciplina non è stata estesa, alle altre amministrazioni pubbliche statali seppure l'Aran ne avesse segnalato l'opportunità. Come per il comparto scuola, anche per queste amministrazioni statali (es. Ministeri) si ripropone lo stesso problema di disallineamento del contributo datoriale, il cui versamento permane in capo all'Inpdap, con quello del lavoratore che, invece, viene versato dal datore di lavoro che provvede alla predisposizione della busta paga.

Infine, si deve segnalare il DPCM 29 ottobre 2008, abrogativo del DPCM 2 maggio 2003, che ridefinisce la disciplina relativa all'individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi, nonché dei successivi, organi collegiali dei fondi pensione dei dipendenti pubblici. Innanzitutto, il DPCM stabilisce che la designazione dei componenti di parte datoriale è operata con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, su proposta dei competenti comitati di settore. A tali comitati di settore è attribuito il potere di predisporre le liste dei candidati per le elezioni, da parte dell'assemblea dei delegati, dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori in rappresentanza dell'Amministrazione. Il decreto, diversamente da quello del 2003, riguarda tutti i fondi pensione relativi al personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto lgs. 165/2001, e non più soltanto a quelli relativi al personale dipendente da Amministrazioni Statali. Infatti, il decreto troverà applicazione sia nella fase di costituzione del Fondo Perseo e Sirio, sia nel rinnovo degli organi di governo del Fondo Espero. In particolare, si deve segnalare che gli organi di tale Fondo sono scaduti agli inizi del 2010 e che il 2-3-4 marzo 2010 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della componente in rappresentanza dei lavoratori in seno all'assemblea dei delegati. Si è in attesa della designazione dei componenti dell'assemblea dei delegati in rappresentanza della parte datoriale.

E' necessario anche ricordare che il D.L. sulla manovra finanziaria (il n. 78 del 31.05.2010, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122) ha toccato due argomenti meritevoli di essere ricordati. Si tratta di:

a) art. 12, c. 10 la cui norma parla di TFR e viene riportata così come era stata inserita nel Decreto Legge.

Art. 12 , c. 10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

In relazione a tale disposizione si fa presente che sono state emanate disposizioni applicative da parte degli Enti preposti. Questa norma introduce un'ulteriore modalità di

calcolo dei trattamenti di fine lavoro. L'Osservatorio dedicherà una sessione per gli approfondimenti e le iniziative del caso.



b) art. 12, c. 12 *duodecies* che proroga per il 2010 la possibilità di utilizzare le risorse già stanziato dall'art. 74, c.1, L. n. 388/2000 anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi (la norma è stata introdotta con una modifica apportata dal Senato).

Art. 12, c. 12-*duodecies*. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.


8 Statistiche

8.1 Fondo Espero


La base associativa e l'andamento delle adesioni




Tipo Contratto



Tipo Ruolo





Alcune considerazioni a margine degli indicatori:


- il 2009 ha visto in quasi tutti i fondi pensione negoziali una stasi nelle adesioni dovuta agli effetti dei risultati 2008 e all'esaurirsi della campagna promossa dal ministro Damiano;
- per Espero in particolare già dal 2008 si è registrata una forte riduzione delle nuove adesioni malgrado una attività formativa verso le amministrazioni scolastiche per creare rete ed in ragione del fatto che il mondo della scuola ha avuto l'attenzione rivolta prioritariamente ai contenuti ed agli effetti della riforme e dei tagli di spesa;
- il trend delle adesioni degli ultimi tre anni è in discesa e determina il rischio che ciò possa avere effetti di immagine non propriamente positivi;
- il Ministro del Welfare ha da tempo preso l'impegno di riprendere una campagna istituzionale che inverta il trend. Quella precedente non ha coinvolto il settore pubblico, la prossima, anche in vista dell'avvio dei Fondi Perseo e Sirio dovrà tenere conto del potenziale dei lavoratori della pubblica amministrazione che negli altri paesi registrano percentuali di partecipazione elevate dando vita a fondi pensione tra i maggiori al mondo.

8.2 Fondo Perseo

Distribuzione e caratteristiche del personale dipendente delle Regioni degli EE.LL. e del S.S.N.

Per le elaborazioni che seguono sono stati utilizzati dati ISTAT e quelli contenuti nel conto annuale 2008 a cura della Ragioneria Generale dello Stato.

Figura 1: distribuzione per Regione del personale dipendente a tempo indeterminato dei comparti delle Regioni e EE.LL. e della SSN



Nel grafico n. 1 è rappresentata la distribuzione su base regionale del personale a tempo indeterminato in servizio nei comparti delle Regioni e EE.LL. e della Sanità. La distribuzione risulta tendenzialmente coerente con i rispettivi bacini d'utenza (cfr. fig. 2).

Figura 2: confronto tra residenti e addetti delle Regioni e EE.LL. e del SSN a livello regionale






Figura 3: distribuzione percentuale del personale dei comparti delle Regioni e EE.LL. e del SSN per sesso. - Specifica: personale infermieristico




Il grafico n. 3 ben rappresenta la distribuzione per sesso dei due comparti e ne pone in evidenza la diversa composizione. Nel comparto della Sanità, infatti, la componente femminile è significativamente più rappresentata che in quello delle Regioni e degli EE.LL., ciò è dovuto alla forte presenza femminile (76,66%) nelle professioni infermieristiche.

Figura 4: distribuzione del personale a tempo indeterminato dei comparti delle Regioni EE.LL. e del SSN per classi d'età




Nel grafico n. 4 è rappresentata la distribuzione del personale a tempo indeterminato dei comparti interessati in ragione dell'età anagrafica. Come è possibile vedere le classi d'età più giovani sono poco frequentate (2,56%). L'età media si attesta attorno ai 47 anni. Le classi d'età con i maggiori addensamenti sono quelle ricomprese tra i 35 e i 59 anni e l'apice viene raggiunto nella classe 50- 54 anni. Inoltre, il dato, rappresentato in valori percentuali, mette bene in evidenza che nel comparto della sanità gli addensamenti si spostano verso le classi più giovanili. A ciò consegue, in tale ultimo comparto anche una contrazione dell'età media che si attesta intorno ai 46 anni, mentre l'età media del comparto Regioni/EE.LL. si pone di un anno sopra la media complessiva.

Figura 5: distribuzione percentuale del personale a tempo indeterminato dei comparti delle Regioni e EE.LL. e del SSN




Il grafico n. 5 riassume la distribuzione per età all'interno dell'area d'interesse del fondo pensione "Perseo". Considerando le classi d'età più giovani (19 – 39 anni) i dipendenti in esse ricompresi non superano il 21% dell'intera platea, corrispondente a poco meno di 250.000 unità.

Figura 6: distribuzione per sesso e classi d'età del personale a tempo indeterminato dei comparti delle Regioni e EE.LL. e del SSN



Distinguendo per sesso la distribuzione per classi d'età (cfr. fig. 6) possiamo constatare che il maggior addensamento delle femmine si registra nelle classi d'età comprese tra i 40 e i 54 anni, per un totale del 60,28%, mentre i maschi spostano il loro maggiore addensamento in avanti di una classe, collocandosi nelle classi ricomprese tra i 45 e i 59 anni, per un totale del 63,84%. Nelle ali del grafico n. 6 troviamo una maggiore presenza femminile nelle classi più giovani e una maggiore presenza maschile nelle classi più anziane. L'insieme della distribuzione determina un'età media delle femmine intorno ai 45 anni e mezzo, mentre quella dei maschi sale fino a toccare quasi i 49 anni.


Figura 7: distribuzione del personale a tempo indeterminato del SSN per classi d'anzianità di servizio (valori percentuali)




Passando dall'età all'anzianità di servizio (cfr. fig. 7) si rileva che, nel comparto della sanità, i medici sono quelli che si addensano nelle classi di anzianità più basse – tra 0 e 20 anni troviamo il 71,53% della categoria – seguiti dal personale, sia dei ruoli sanitari sia di quelli amministrativi, con qualifiche non dirigenziali (64,53%), mentre con “solo” il 61,46% si collocano i dirigenti non medici.

Ponendo a confronto la distribuzione del personale per anzianità di servizio e sesso si nota che nel comparto della sanità gli addensamenti, sia per i maschi che per le femmine, si spostano verso le classi di anzianità più basse – 0/20 anni – (cfr. figg. 8 e 9) e la classe più rappresentata è quella tra i 16 e i 20 anni.

**Figura 8: SSN - distribuzione del personale a tempo indeterminato
distinto per sesso e classi d'anzianità**




**Figura 9: Regioni/EE.LL. - distribuzione del personale a tempo indeterminato
distinto per sesso e classi di anzianità**




Differentemente, nel comparto Regioni/EE.LL. la classe maggiormente frequentata, sia dai maschi che dalle femmine, è quella tra i 26 e i 30 anni.

Figura 10: distribuzione per sistema di calcolo pensionistico



Nel comparto Regioni/EE.LL. e, similmente, in quello della Sanità il personale ancora destinatario del sistema di calcolo della pensione a base retributiva risulta essere fortemente minoritario (cfr. fig. 10), mentre il regime pensionistico maggioritario è quello misto. A tale proposito, però, occorre dire che il sistema di calcolo cosiddetto “misto” non rappresenta un gruppo omogeneo, come diversamente avviene per il “retributivo” e il “contributivo”, ma, bensì, un insieme di diversi, dato che la condizione individuale dipende in modo determinante dall’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995. Infine, ma in progressiva crescita, il metodo di calcolo “contributivo che, a distanza di 13 anni¹³, riguarda ben il 40% circa dell’insieme dei dipendenti dei due comparti considerati.

Figura 11: distribuzione per sistema di calcolo pensionistico e per sesso



Disaggregando il dato in ragione del sesso si può notare che i maschi del comparto Regioni/EE.LL., rispetto a quello della sanità, accentuano il loro peso nel “misto” attenuando la presenza nel “contributivo” e, in misura inferiore, nel “retributivo”. Ciò è


¹³ Ricordiamo che i dati sono tratti dal Conto annuale 2008

perfettamente coerente con la distribuzione per anzianità di servizio e con quella per età che abbiamo precedentemente descritto.

Distribuzione per trattamento di fine servizio/rapporto del personale a contratto a tempo indeterminato


Per quanto riguarda trattamenti di fine servizio e di fine rapporto è da tener conto che il TFR è, nell'ambito pubblico, particolarmente giovane; infatti riguarda gli assunti in data successiva al 31 dicembre 2000 e coloro che, per libera scelta, decidono di aderire al fondo pensione contrattuale.

Figura 12: distribuzione dei dipendenti per trattamento IPS e TFR




Dalla fig. 12 è possibile rilevare che solo il 24% dei dipendenti delle Regioni, degli enti locali e del SSN è, al 31 dicembre 2008, destinatario del TFR mentre, il personale che al 31 dicembre 2000 era già in attività di servizio conserva il preesistente trattamento, denominato Indennità Premio di servizio (IPS).

Figura 13: distribuzione dei dipendenti per IPS/TFR e per comparto



Disaggregando il dato per comparto (cfr. fig. 13) e per sesso all'interno del comparto (cfr. fig. 14) si rileva che nel comparto del SSN è presente una maggiore quantità di personale in TFR rispetto al comparto Regioni/EE.LL.. Ciò è dovuto ad una minore età media e anzianità media dei dipendenti del SSN rispetto a quelli delle Regioni e degli EE.LL.

Figura 14: distribuzione del personale per comparto, trattamento IPS/TFR e sesso



Le femmine, inoltre, risultano maggiormente presenti, rispetto ai maschi, nel gruppo TFR (26,17% contro il 21,40% dei maschi nel comparto Regioni/EE.LL. e 27,83% contro il 24,66% in quello del SSN).

Tale maggiore presenza nel TFR da parte del personale del SSN è coerente con la maggiore presenza dello stesso personale nel metodo di calcolo pensionistico “contributivo”, in particolare per quanto riguarda il genere femminile.

I profili e alcune brevi prime conclusioni

Siamo, dunque, in presenza di due tipologie medie diverse tra il comparto delle Regioni e degli EE.LL. e quello del SSN.

Nel comparto Regioni/EE.LL. prevale il tipo maschio, con una qualifica di categoria C, di 49 anni d'età, mentre nel comparto del SSN il tipo prevalente è di sesso femminile, addetta ad attività infermieristiche e di età di poco inferiore ai 45 anni. In tutti e due i casi, dal punto di vista previdenziale, prevale il sistema di calcolo "misto" per ciò che riguarda la pensione mentre, per quanto riguarda il trattamento di fine lavoro, la prevalenza è attribuita all'IPS.

È inoltre necessario tener conto che riportando a valore assoluto quanto esposto in termini percentuali, le dimensioni dei fenomeni "contributivo" e "TFR" rappresentano, comunque, livelli apprezzabili, infatti, il personale in regime di calcolo "contributivo" è pari a circa 480.000 unità e, di questi, circa 300.000 sono in regime di TFR.

Conseguentemente, i lavoratori e le lavoratrici potenzialmente necessitanti di una copertura previdenziale complementare e privi di potenziali disincentivi (godimento dell'IPS e necessità di optare per il TFR) rappresentano una quota particolarmente rilevante dell'universo esaminato.

9 Appendice



Allegato 1

Roma, 20 Febbraio 2009

ARAN - Protocollo in Entrata

0002339/09
03/03/2009

alle Fonti Istitutive del Fondo Pensioni Scuola
"Espero"

- * Agenzia per la Rappresentanza negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni ARAN

- * Organizzazioni Sindacali della scuola
CGIL FLC
CISL Scuola
UIL Scuola
CONFSAL - Snals
UNAMS - Gilda
CIDA - ANP

- * Confederazioni Sindacali
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA

loro sedi

Oggetto: D.P.C.M. 20.11.1999


Il Fondo Pensioni della Scuola "Espero" in data 28.1.2009 ha sottoscritto convenzioni di gestione del patrimonio con le società prescelte al termine del procedimento di selezione svolto ai sensi della normativa primaria sulla previdenza complementare e alle disposizioni della Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione.

Nel corso del mese di Marzo 2009, su disposizione del Fondo la Banca Depositaria provvederà a conferire alle dette società quota parte del patrimonio da investire negli strumenti finanziari previsti nelle convenzioni; successivamente con cadenza mensile verranno conferite le quote parte di competenza della contribuzione che perverrà al Fondo.

Ai sensi della normativa regolante i Fondi Pensione, copia delle convenzioni nonché relazione illustrativa del processo di selezione e documentazione tecnico finanziaria corrispondente sono trasmessi alla competente Commissione di Vigilanza ai sensi della comunicazione del 23.2.2006 emessa dalla stessa Commissione.

FONDO SCUOLA ESPERO

Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Scuola



Con la realizzazione di tali atti il Fondo "Espero" ha conseguito la effettività della gestione finanziaria così che ad ogni associato verrà riconosciuto il rendimento finanziario realizzato nella gestione del comparto di investimento prescelto.

La presente comunicazione fa riferimento a quanto previsto all'articolo 12 c.2 dell'accordo sindacale quadro del 29.7.1999 nonché alle disposizioni dell'articolo 2 punto 5 del D.P.C.M. 20.11.1999 e del successivo D.M. 23.12.2005 in articolo 1.

Le fonti citate, con riguardo alla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto TFR che il dipendente ha conferito a previdenza complementare dispongono che questo rimanga accantonato presso INPDAP e che l'Istituto provveda alla sua rivalutazione con diversa modalità di computo in relazione a due distinti momenti della vita del Fondo: uno definito "fase transitoria" ed uno successivo definito "consolidamento della struttura finanziaria.

Rileva che nella seconda fase il D.P.C.M. 20.11.1999 disponga che per la rivalutazione del TFR conferito a previdenza complementare "...si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche."

Nella fattispecie si fa presente che il Fondo Espero si è strutturato in due comparti di gestione: il primo obbligazionario bilanciato ed il secondo obbligazionario con garanzia assicurativa di rendimento minimo.

Considerata la significatività della componente TFR nella posizione del singolo associato ad Espero e la facoltà del soggetto di scegliere direttamente la tipologia di investimento della propria contribuzione reale e virtuale, a nome del Consiglio di Amministrazione del Fondo si chiede alle Organizzazioni in indirizzo di operare affinché l'Istituto competente riceva nuove disposizioni che consentano di calcolare il rendimento del trattamento di fine rapporto in relazione alla nuova condizione di gestione finanziaria del Fondo Espero.

Con i migliori saluti.

Il Presidente di Espero
professor Mauro Paoloni

Al Direttore Generale
INPDAP
Via Ballarin 42
00142 R O M A

Oggetto: Fondo Espero; rivalutazione montante figurativo ex art. 2, c.5 del DPCM del
20.12.1999

E' pervenuta, da parte del Fondo Espero, l'allegata lettera con la quale il Fondo stesso richiede alle parti istitutive di operare affinché l'Istituto competente riceva nuove disposizioni che consentano di calcolare il rendimento del trattamento di fine rapporto in relazione alla nuova condizione di gestione finanziaria del Fondo Espero.

Questa Agenzia chiede a codesto Istituto di far conoscere il proprio parere in ordine alle modalità di realizzazione di quanto richiesto dal Fondo, anche con riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 448/98 (art. 26, c. 19) e dal DPCM del 20.12.99 (art. 2, c. 5).

Si ringrazia per la collaborazione e si pongono distinti saluti.

Roma 30 marzo 2009

Prot. n. 3458/09

IL DIRIGENTE GENERALE
Dotto. Sergio Gasparrini

Atto di verifica in materia di consolidamento della struttura finanziaria del Fondo nazionale pensione complementare ESPERO destinato ai dipendenti del comparto Scuola

Il giorno 14 luglio 2009, alle ore 10.30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente

Avv. Massimo Massella Ducci Teri.....

Ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali:

CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CIDA
CGU

per le OO.SS.di categoria:

FLC/CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
CONFSAL SNALS
ANP
FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato atto di verifica in materia di consolidamento della struttura finanziaria del Fondo nazionale pensione complementare ESPERO destinato ai dipendenti del comparto Scuola.

ATTO DI VERIFICA
ex art. 2 c.5 DPCM 20.12.1999

VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 6,7 e 8, che demanda ad un DPCM di dare esecuzione a quanto la contrattazione collettiva definisce in materia di TFR e previdenza complementare, precisando che il TFR dovrà essere corrisposto dagli enti erogatori dei trattamenti di fine servizio;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 56, che prevede la facoltà dei dipendenti pubblici di chiedere la trasformazione del trattamento di fine servizio in godimento in TFR, disponendo, per coloro che si avvalgono di tale facoltà, la destinazione di una quota pari all'1,5% della base contributiva utile al calcolo del TFS a previdenza complementare;

VISTA la legge 29 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 18, che prevede l'iniziale finanziamento delle quote di TFR destinate ai fondi pensione del pubblico impiego;

VISTA la legge 29 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 19, che demanda al DPCM sopra indicato compiti di esecuzione di quanto la contrattazione collettiva definisce in materia di estensione del TFR, della sua rivalutazione e della citata quota dell'1,5%;

VISTO l'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999 ed in particolare l'art. 12, comma 2, che prevede che "previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 74, commi 1, 2 e 3, che dispone il cambio di destinazione delle risorse stanziato dal richiamato art. 26, comma 18, finalizzando il loro utilizzo al finanziamento delle contribuzioni a carico delle amministrazioni statali ed implementandone la quantità;

VISTO il DPCM del 20 dicembre 1999, che ha recepito il citato Accordo Quadro Nazionale, integrato e modificato dal DPCM 2 marzo 2001, ed in particolare, l'art. 2, comma 5;

VISTO l'accordo istitutivo del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della scuola, sottoscritto in data 14 marzo 2001 ed il successivo atto costitutivo del fondo stesso, denominato Espero, rogato in data 17 novembre 2003;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 2004 che, dopo aver preso atto che la Covip ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del

Fondo, ha riconosciuto al Fondo Espero la personalità giuridica e l'iscrizione all'Albo dei fondi pensione al n. 145;

VISTA la dichiarazione autocertificativa rivolta alle parti istitutive del Fondo, adottata con delibera del C.d.A. di Espero, sottoscritta dal Presidente e dal Presidente del Collegio sindacale in data 30 giugno c.a., con la quale si dichiara:

- che sono stati trasmessi all'Autorità di vigilanza sui Fondi pensione COVIP gli atti del processo di selezione e i testi delle convenzioni sottoscritte con i gestori ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza;
- che su disposizione del Fondo la Banca Depositaria in data 2.4.2009 ha provveduto al conferimento ai gestori del patrimonio;
- che i gestori finanziari hanno provveduto ad operare l'impiego del patrimonio secondo le disposizioni contenute nelle convenzioni di gestione;
- che il Fondo è strutturato su due comparti di gestione, uno dei quali con garanzia minima di rendimento, nei quali sono collocati tramite scelta individuale gli associati al Fondo;
- che i risultati della gestione sono certificati con la determinazione del valore quota mensile di ogni comparto;
- che tale attività si configura come: superamento della fase di avvio, effettività della gestione finanziaria e realizzazione della richiesta condizione di "consolidamento finanziario".

Tutto ciò premesso le parti si danno reciprocamente atto che sulla base delle indicazioni e della documentazione prodotta ed esaminata si deve considerare esaurita positivamente la verifica del consolidamento della struttura finanziaria del Fondo Espero e che conseguentemente, ai sensi del disposto dall'art. 2, comma 5 del DPCM 20.12.1999, l'applicazione dei rendimenti effettivi del Fondo Espero decorre dalla prima data utile successiva alla data della verifica di cui al presente atto.

MOD. 251
P.C.M. 1991

COF. TE DEI CONTI
02.08.10 004144
CONTROLLO
MINISTERI ISTITUZIONALI



Mod. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Designazione dei rappresentanti di parte datoriale nei primi organi collegiali del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto l'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Visto l'art. 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243 recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria";

PER COPIA CONFORME

all'originale

Roma, 13 SET. 2010



[Handwritten signature]

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari";

Visto il D.P.C.M. 20 dicembre 1999, come modificato con D.P.C.M. 2 marzo 2001, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei dipendenti pubblici;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007 n. 79, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;

Visto il D.P.C.M. in data 29 ottobre 2008 con il quale sono stati individuati i soggetti competenti a designare i componenti di parte datoriale negli organi collegiali dei fondi pensione per i pubblici dipendenti;

Visto l'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;

Visto l'Accordo in data 14 maggio 2007 per l'istituzione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale denominato "Perseo";

Visto l'Accordo in data 21 gennaio 2008 per l'adesione da parte del personale medico-veterinario al Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale denominato "Perseo";





Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto la norma transitoria dell'articolo 18 dello Statuto del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale denominato "Perseo";

Visto la nota n. 847 in data 15 febbraio 2008, con la quale i Comitati di Settore Regioni-Autonomie Locali e Sanità hanno provveduto a formulare la proposta dei nominativi da designare in rappresentanza delle amministrazioni datrici di lavoro nei primi organi collegiali del Fondo Pensione Complementare per i dipendenti dei Comparti Regioni - Autonomie Locali - Sanità, debitamente corredata dai prescritti *curricula vitae* dei soggetti proposti;

Vista la nota n. 857 in data 14 luglio 2008, con la quale i Comitati di Settore Regioni-Autonomie Locali e Sanità hanno provveduto ad indicare il membro supplente nel Collegio dei Revisori Contabili del fondo, allegando il relativo *curriculum vitae*;

Visto il D.P.C.M. 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione On.le Prof. Renato Brunetta è stato delegato all'attuazione del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 sulle materie relative al lavoro pubblico;

DECRETA

Articolo 1

Componenti del Consiglio di Amministrazione

I rappresentanti delle amministrazioni delle Regioni-Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare denominato "Perseo" sono:

Biavati Nadia
Blasio Elio
Ciorba Lorenzo





Presidenza del Consiglio dei Ministri

D'Antonio Mario
De Leo Bruno
Di Palma Francesco
Mainardi Michela
Nastasi Domenico
Nicolai Marco

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

11 AGO. 2010

Reg. n. 10 Reg. n. 204

[Handwritten signature]

Articolo 2

Componenti del Collegio dei Revisori Contabili

I rappresentanti delle Amministrazioni delle Regioni-Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale nel Collegio dei Revisori Contabili del Fondo Nazionale di Pensione Complementare denominato "Perseo" sono:

- Grandis Fabio Giulio
- Lizzani Stefano
- Russiello Pasquale (membro supplente)

Articolo 3

Componenti designati successivamente all'atto costitutivo

La nomina dei componenti designati nei primi organi collegiali successivamente all'atto costitutivo è effettuata dai competenti comitati di settore e comunicata agli organi del Fondo.

Roma, 20.07.2010

[Handwritten signature]
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

[Handwritten signature]
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. 2463/10

ROMA: 28/04/10

IL REVISORE
[Signature]

IL DIRIGENTE
[Signature]



PROTOCOLLO D'INTESA TRA AUTORITÀ IN MATERIA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

1. I costi dell'analfabetismo finanziario

Il progresso tecnologico, l'innovazione finanziaria e la crescente integrazione dei mercati internazionali hanno ampliato la gamma di prodotti e strumenti finanziari, nonché le combinazioni possibili di rischio e rendimento a disposizione dei cittadini. Condizioni più favorevoli sui mercati creditizi hanno reso più facile il ricorso ai mutui e al credito al consumo. L'aumento delle aspettative di vita e i crescenti bisogni di sicurezza hanno reso più pressante la domanda di protezione previdenziale e assicurativa. La complessità delle scelte che i cittadini devono fronteggiare e del rischio ad esse connesso è aumentata rapidamente, molto più rapidamente di quanto siano aumentate le conoscenze dei cittadini stessi.

In questo scenario un'ampia fascia della popolazione italiana è in una situazione di "analfabetismo finanziario". Le indagini condotte sulle abitudini di risparmio e investimento hanno evidenziato come una percentuale significativa delle famiglie italiane tenga comportamenti in contrasto con il proprio benessere a causa di una insufficiente padronanza dei concetti di base di economia e finanza, di una ridotta capacità di calcolo, di una scarsa comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari esistenti. Il basso livello di conoscenza è spesso accompagnato da una sopravvalutazione delle proprie capacità; ne possono conseguire un inadeguato livello di risparmio, una scarsa capacità di pianificazione per il futuro, una non corretta valutazione del rischio, un elevato indebitamento rispetto al reddito, una non adeguata percezione della necessità di assicurarsi nei confronti di certi rischi, una insufficiente consapevolezza della copertura pensionistica derivante dalla pensione di base, una maggiore probabilità di cadere vittima di frodi.

2. L'educazione finanziaria

In tale contesto, una maggiore cultura finanziaria, oltre ad essere di beneficio per il cittadino, avrebbe nel suo complesso un effetto di stimolo della domanda di prodotti e servizi finanziari e assicurativi di migliore qualità, con ricadute positive nell'industria finanziaria in termini di maggiore efficienza, competitività e innovazione.

L'accrescimento delle conoscenze finanziarie costituisce un obiettivo particolarmente rilevante anche per gli aspetti che interessano direttamente il risparmio a fini previdenziali e assicurativi. I moderni sistemi pensionistici privati, che investono nei mercati finanziari, pongono in primo piano la responsabilità dei singoli nella pianificazione del proprio futuro pensionistico, sottolineando l'importanza di scelte adeguate e consapevoli.

Il problema di una maggiore consapevolezza si pone anche per tutta una serie di altri rischi che minacciano la sicurezza degli individui e necessiterebbero di una copertura assicurativa: perdita del lavoro, della salute, non autosufficienza, catastrofi naturali.

L'educazione finanziaria può migliorare l'agire dei cittadini nel corso della loro vita, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche in cui si trovano. L'educazione finanziaria si promuove intervenendo su tre esigenze:

- accrescere tra i cittadini la conoscenza dei rischi e delle opportunità dei mercati finanziari;
- aumentare la capacità di utilizzare al meglio tali conoscenze;
- indurre l'assunzione di decisioni finanziarie maggiormente responsabili.

Per ciascuna, è necessario elaborare un preciso programma di azione. L'esperienza della recente crisi ha confermato la necessità di rafforzare le iniziative già avviate, rivolgerle a un pubblico esteso sulla base di una programmazione di lungo periodo.

3. Il ruolo delle Autorità

La tutela dei cittadini che utilizzano servizi bancari, finanziari, previdenziali e assicurativi rientra a pieno titolo tra i compiti istituzionali delle Autorità. L'educazione finanziaria, complementare alla tutela del consumatore nonché alla regolamentazione e alla supervisione sugli intermediari e sui mercati finanziari, concorre alla realizzazione di tali compiti.

Il documento OCSE *"Recommendation on Principles and Good Practices for Education and Awareness"* ritiene cruciale il coinvolgimento delle Autorità di Vigilanza nella promozione dell'educazione finanziaria. Anche nelle *"Recommendation on good practices for financial education relating to private pensions"* viene sottolineata l'importanza di un coordinato approccio da parte delle Autorità di vigilanza.

Le esperienze dei Paesi che da più tempo hanno affrontato questo tema mostrano la necessità che il coordinamento tra le Autorità nazionali assicuri la predisposizione di una strategia unitaria di educazione finanziaria.

Le Autorità hanno avviato alcune qualificate iniziative. Per gli adulti, sui rispettivi siti istituzionali, le Autorità mettono a disposizione materiale informativo, strumenti di calcolo, guide alla comprensione dei principali prodotti per sostenere le quotidiane decisioni di risparmio, consumo, investimento, assicurazione, pensione. Per i ragazzi sono stati avviati progetti di educazione finanziaria nelle scuole. L'obiettivo è formare i giovani, facendoli familiarizzare con le tematiche finanziarie ed educandoli a scelte consapevoli, anche in una logica di lungo periodo.

Sulla base di queste considerazioni, le Autorità hanno rilevato l'utilità di rafforzare gli strumenti di cooperazione reciproca già esistenti e di coordinare le rispettive attività future in un quadro coerente di medio-lungo periodo.

4. Il ruolo della comunicazione

Gli interventi di educazione finanziaria devono essere rivolti ad ampi gruppi di destinatari, calibrando tempi e iniziative alle diverse tipologie di cittadini e agli obiettivi. La comunicazione è uno strumento fondamentale per raggiungere tale risultato e garantisce al contempo una coerenza complessiva dell'azione delle Autorità.

Ogni istituzione è libera di utilizzare anche in modo innovativo i canali di comunicazione ritenuti più idonei. È tuttavia fondamentale definire una strategia unitaria, chiara, coerente ed efficace di comunicazione.

A tal fine le Autorità concordano sull'opportunità di dare impulso all'attività di raccolta e analisi di dati utili alla definizione dei programmi di formazione per pervenire a linguaggi e strumenti di comunicazione idonei alle singole iniziative.

Le Autorità si propongono di aumentare l'efficacia dei propri programmi di educazione finanziaria utilizzando una comunicazione che sia il più possibile utile per il cittadino e che si rivolga anche alle fasce di popolazione più vulnerabili o meno preparate, comprese quelle che hanno meno familiarità con il web.

Per perseguire più efficacemente questi obiettivi, le iniziative di educazione finanziaria dovranno determinare, con gli opportuni strumenti di indagine, quali siano gli interessi e le aspettative delle diverse fasce di pubblico.

L'efficacia di tutte le iniziative dipende non solo dal coinvolgimento del più ampio numero di soggetti, ma anche dal coordinamento tra le diverse esperienze per evitare duplicazioni che potrebbero far perdere efficacia all'azione formativa nel complesso.

5. La promozione di iniziative congiunte da parte delle Autorità.

Tutto ciò premesso, le Autorità si impegnano a:

- promuovere e realizzare iniziative congiunte in materia di educazione finanziaria;
- individuare le modalità di coordinamento più idonee, rafforzando le attuali forme di collaborazione;
- concordare gli obiettivi di medio-lungo periodo e gli strumenti per la loro realizzazione, avendo quale scopo finale quello di favorire comportamenti sempre più consapevoli da parte dei cittadini.

La prima iniziativa che le Autorità si impegnano a realizzare congiuntamente è la predisposizione di un portale web comune. L'obiettivo è presentare in forma organica tutti i materiali educativi e i supporti tecnici già esistenti nei rispettivi siti istituzionali e curarne il successivo sviluppo; in prospettiva, il sito potrà accogliere contenuti realizzati da soggetti esterni, del settore privato o pubblico, impegnati nell'educazione finanziaria.

Nel breve-medio periodo ulteriori iniziative potranno concentrarsi su: (a) la promozione di un piano nazionale di educazione finanziaria, (b) l'estensione della partecipazione di altre Istituzioni ai progetti di formazione già avviati presso le scuole, (c) la realizzazione di progetti di ricerca per l'identificazione di metodi idonei a valutare la diffusione delle conoscenze finanziarie tra la popolazione, (d) l'ampliamento di forme di collaborazione con altre Autorità internazionali, (e) la predisposizione di iniziative destinate a specifiche fasce di cittadini, (f) la definizione di specifiche convenzioni con i principali mezzi di comunicazione nazionali.


Un diffuso livello di conoscenza sui temi finanziari comporta benefici per i consumatori, per gli intermediari, per le istituzioni, per la società nel suo complesso. Le Autorità, consapevoli di ciò, perseguiranno la promozione dell'educazione finanziaria nell'interesse del Paese.

Roma, 9 giugno 2010

per l'AGCM

Il Presidente

(Antonio Catricalà)



per la BANCA D'ITALIA

Il Governatore


(Mario Draghi)



per la CONSOB

Il Presidente


(Lamberto Cardia)



Per la COVIP

Il Presidente

(Antonio Finocchiaro)



Per l'ISVAP

Il Presidente

(Giancarlo Giannini)

